APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 5 DEL 27/04/2011

UNIONE DEI COMUNLOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE

Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e norme introduttive

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia dell'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale" in conformità ai seguenti principi:
   - rispetto del diritto comunitario e nazionale;
   - perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
   - realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito "Codice"), nonché degli artt. 173 e ss. Del D.P.R. n. 207/2010 per i lavori e degli artt. 329 e ss. per i servizi e le forniture (di seguito "Regolamento attuativo").
3. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni o ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso.
4. Tutti gli importi di cui al presente Regolamento sono da considerarsi IVA esclusa.

Art. 2 - Ammissibilità degli interventi in economia

1. In esecuzione dell'art. 125 del Codice l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:

a) per i lavori – Euro 200.000,00.
b) per le forniture e i servizi – Euro 200.000,00 (soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi).

2. L'importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è ridotto ad Euro 50.000,00 qualora gli interventi siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del successivo art. 3, comma 2.
3. Il ricorso alle procedure in economia per l'esecuzione di lavori è sempre ammesso nelle ipotesi di:

   a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice;
   b) manutenzione di opere o di impianti;
   c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

4. Il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di forniture di beni e di prestazioni di servizi, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4, è sempre ammesso nelle seguenti ipotesi:
   a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
   b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
   c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
   d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
5. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28, comma 1, lett. b), del Codice.
6. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al presente articolo.

Art. 3 - Modalità di esecuzione

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
   a) in amministrazione diretta;
   b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 4 – Acquisizione di beni e servizi

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi dell'Unione e le prestazioni di servizi in favore dell'Ente o, comunque, a carico dello stesso in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relative a:
   a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
   b) arredi scolastici;
   c) acquisto, manutenzione e noleggio di piante e arredi urbani, attrezzature per il gioco, arredo parchi e impianti sportivi;
   d) veicoli anche tramite noleggio e leasing;

e) componenti hardware o pacchetti software;
f) vestiario, calzature e divise per il personale dipendente;
g) materiale medico e di pronto soccorso;
h) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
i) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
j) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
k) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
l) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
m) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
n) carburanti, lubrificanti e combustibili;
o) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
p) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
q) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
r) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
s) contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, spese postali e telegrafiche;
t) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica;
u) materiale manutentivo per i beni mobili e immobili dell'Unione;
v) cartellonistica e segnaletica direzionale;
w) beni e servizi presenti sui cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A.;
x) manutenzione e riparazione di parco auto, di attrezzature, mezzi e impianti;
y) servizi di telecomunicazioni;
z) corsi di formazione e aggiornamento;
aa) organizzazione di manifestazioni, fiere, o eventi in genere;
bb) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato IIA, categoria 6, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
cc) assistenza hardware e software degli elaboratori in dotazione;
dd) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
ee) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
ff) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione, spese per il funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
gg) servizi di collocamento e reperimento del personale, anche temporaneo;
hh) pulizia degli edifici e gestione delle proprietà immobiliari;
ii) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
jj) trasporto e smaltimento dei rifiuti;
kk) ristorazione e buffet per iniziative di rappresentanza e istituzionali;

ll) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
mm) servizi relativi alla sicurezza, alla vigilanza e alla sorveglianza di immobili dell'Unione, del territorio e di manifestazioni;
nn) accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
oo) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
pp) assistenza tecnico professionale e gestione operativa del sistema audio, conferenza, registrazione e votazione elettronica utilizzato durante le sedute degli organi dell'Unione;
qq) servizi tecnici connessi alla progettazione e alla realizzazione di lavori pubblici e attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
rr) prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
ss) prestazioni connesse ai servizi di cui ai due punti precedenti, quali quelle attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, perizie di stima di immobili ecc.;
tt) servizi di urbanistica, paesaggistica e valutazione ambientale;
uu) servizi legali, contabili e tributari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti, di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
vv) prestazioni notarili;
ww) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
xx) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni dell'Ente.

Art. 5 - Responsabile del Settore/Servizio, Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. Il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con apposita determinazione dirigenziale dal Responsabile del Settore/Servizio.
2. Il Responsabile del Settore/Servizio può avvalersi di un Responsabile del procedimento e di un Direttore dell'esecuzione, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicati nei provvedimenti di individuazione del Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione restano a carico del Responsabile del Settore/Servizio.
3. Laddove non espressamente individuato, il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento Attuativo.
4. Il Responsabile del Settore/Servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del Settore/Servizio che li dispone ai sensi del presente Regolamento e dei principi generali dell'ordinamento guridico.
5. *Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza della Centrale Unica di Committenza, istituita con deliberazione assembleare n. 7 del 07/05/2013, sono attivate dal Responsabile appositamente individuato con gli atti amministrativi/organizzativi dell'Unione nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e delle modalità di esecuzione previste dal presente regolamento. Nel caso di procedure volte all'acquisizione unitaria di servizi o forniture per conto di più comuni aderenti alla Centrale le soglie di valore previste nel presente regolamento trovano applicazione con riferimento all'importo complessivo dell'acquisto, escludendosi ogni possibilità di artificioso frazionamento.*

Art. 6 – Procedura per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile di cui all'articolo 5 richiede almeno cinque preventivi ad operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. I preventivi devono richiedersi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
   a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
   b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
   c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
   d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
   e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
   f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
   g) l'eventuale termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
   h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice oppure da apposita lettera – predisposte dal Settore/Servizio interessato - con le quali il Responsabile di cui all'articolo 5 dispone l'ordinazione degli interventi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito. Resta ferma la possibilità in capo al Responsabile di cui all'articolo 5 di disporre la stipulazione di formale contratto ed eventuale registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. La commessa di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 è sempre perfezionata con la stipula di atto pubblico, di contratto in forma pubblico-amministrativa o di scrittura privata autenticata.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può negoziare direttamente con un unico interlocutore quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 40.000,00.

Art. 7 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
   a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
   b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Settore/Servizio o dal Responsabile del procedimento.
3. Tutte le funzioni svolte dal Responsabile del procedimento, devono risultare da apposito verbale.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 8 – Garanzie

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a Euro 40.000.